

Appalti 06 Agosto 2021

Procedure negoziate, ridotto il numero dei soggetti da invitare ma restano tutte le garanzie sulla pubblicità della procedura

di Alberto Barbiero

◀ Stampa

In breve

Obbligo di pubblicazione dell'avviso di avvio della gara sul sito internet

Le stazioni appaltanti possono sviluppare procedure negoziate con confronto competitivo con un numero limitato di operatori economici per l'affidamento di lavori, beni e servizi nella fascia di valore compresa tra il limite per l'affidamento diretto e le soglie di rilievo comunitario, ma non possono fruire di alcune ottimizzazioni riservate alle procedure aperte.

Le modifiche introdotte dal Dl 77/2021 (convertito dalla legge 108/2021) alla disciplina derogatoria degli affidamenti sottosoglia definita dall'articolo 1 del Dl 76/2020 consentono alle amministrazioni di sviluppare procedura di gara semplificate per beni e servizi da 139.000 euro alle soglie Ue, nonché per lavori da 150.000 a 1.000.000 di euro invitando un numero minimo di cinque operatori economici, mentre per le procedure aventi a oggetto lavori tra 1.000.000 di euro e 5.350.000 euro l'invito deve coinvolgere almeno dieci operatori.

La riformulazione della disposizione contenuta nel comma 2, lettera b) dell'articolo 1 del Dl 76/2020 riduce il numero dei soggetti da invitare, ma mantiene tutte le garanzie relative alla pubblicità della procedura, con l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di avvio della gara sul sito internet.

Le stazioni appaltanti che ricorrono alla procedura negoziata con confronto competitivo in base alla norma derogatoria hanno possibilità di fruire delle particolari disposizioni relative all'esclusione automatica delle offerte (che è attivabile con almeno cinque offerte), nonché delle norme che consentono di non richiedere la garanzia provvisoria prevista dall'articolo 93 del codice dei contratti pubblici.

La scelta della particolare procedura inibisce tuttavia la possibilità di utilizzare la cosiddetta inversione procedimentale, ossia l'apertura delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa (ristretta all'aggiudicatario e a un numero limitato di concorrenti, scelti sulla base di un criterio dichiarato negli atti di gara), in quanto riservata dall'articolo 133 del codice alle sole procedure aperte.

Le stazioni appaltanti hanno quindi margine, nell'area degli appalti sottosoglia di maggior rilievo, per scegliere la procedura più idonea a sviluppare un efficace confronto con il mercato (secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza), individuandola tra i moduli regolati dall'articolo 36 del codice dei contratti pubblici e quelli configurati dalle disposizioni derogatorie (utilizzabili sino al 30 giugno 2023), comunque dovendo tener conto anche dell'applicazione del principio di rotazione, sia agli operatori economici affidatari sia a quelli invitati nelle procedure negoziate con confronto competitivo. Le procedure regolate dall'articolo 1 del decreto Semplificazioni sono rapportate a un termine procedimentale di quattro mesi dall'avvio della gara (con la lettera di invito) alla determina di aggiudicazione, ma anche quelle attivate in base ai moduli dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016 devono essere sviluppate nel rispetto del principio di tempestività, sancito dall'art. 30 dello stesso codice dei contratti pubblici ed espressamente richiamato nella normativa sottosoglia.

II Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright II Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]